


Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 21 aprile 2022 in unica convocazione, in merito alla modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, e ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche e integrazioni)



Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Banca CARIGE S.p.A. (di seguito, la “**Banca CARIGE**” o la “**Banca**” o la “**Società**”) vi ha convocato in Assemblea in sede straordinaria per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.30 presso la Sede Centrale, Via Cassa di Risparmio 15, Genova, in unica convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente argomento posto all’ordine del giorno:

- Modifica degli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale

Con la presente relazione (la “**Relazione**”) - redatta ai sensi degli artt. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e 72 del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”) nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3A del Regolamento Emittenti - si intende fornire un’illustrazione delle motivazioni delle proposte relative all’argomento posto al punto 1) dell’ordine del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea.

Proposta di modifiche statutarie

Con il 35° Aggiornamento del 30/6/2021 sono state aggiornate nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17/12/2013 le disposizioni di vigilanza sul “Governo societario” (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1) (le “**Disposizioni**”), volte a chiarire e rafforzare gli assetti di governo delle banche ed a raccordare meglio le inerenti previsioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.

Al riguardo si propone di approvare alcune modifiche all’art. 20, comma 2, al fine di:



- integrare l'elenco delle materie non delegabili - poiché riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione - in linea con le ulteriori attribuzioni non delegabili previste dalle Disposizioni;
- introdurre l'obbligo per il Consiglio di Amministrazione di adottare e garantire l'attuazione di un Codice Etico che specifichi le modalità operative e i presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione di comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali in linea con quanto previsto dalle Disposizioni.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di aggiornare la disciplina statutaria al fine di tenere conto delle novità introdotte dal Codice di Corporate Governance delle società quotate, approvato a gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance con applicazione a far data dall'1/1/2021 (il "**Codice di Corporate Governance**"), e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 recante il "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti" ("**Decreto Fit and Proper**").


Al riguardo si propone in particolare di modificare:

- l'art. 18, comma 4:
 - prevedendo statutariamente il possesso dei requisiti di onorabilità e il rispetto dei criteri di correttezza e completezza per i componenti del Consiglio di Amministrazione previsti dalla normativa pro tempore vigente mediante richiamo normativo;
 - sostituendo con un rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e di autodisciplina tempo per tempo in vigore il riferimento ad una frazione numerica predeterminata per l'individuazione del numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione



in possesso dei requisiti di indipendenza, al fine di assicurare che lo Statuto sia costantemente in linea con eventuali future modifiche delle disposizioni rilevanti;

- . aggiornando la definizione di Amministratore indipendente prevista dallo Statuto per allineare le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore a quelle previste dal Codice di Corporate Governance. Viene comunque precisato che un Amministratore non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art. 148, comma terzo, del TUF, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive (nella specie il Decreto Fit and Proper);
- l'art. 18, comma 5, prevedendo, mediante richiamo normativo, che il rispetto del requisito del riparto tra i generi per la composizione del Consiglio di Amministrazione venga assicurato anche con riferimento a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance pro tempore vigente;
- l'art. 18, commi 6 e 7, introducendo un richiamo normativo alla disciplina pro tempore vigente, al fine di adeguare a quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Fit and Proper la disciplina in materia di disponibilità di tempo e di limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle banche;
- l'art. 19, comma 3, sostituendo la dicitura "giorni interi" prevista all'attuale terzo comma in "giorni liberi", in maggiore aderenza alla disciplina codicistica del computo dei termini processuali e in coerenza con recente modifica introdotta in tal senso nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione;
- l'art. 19, introducendo un nuovo comma 4, al fine di consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Banca esclusivamente mediante l'utilizzo di mezzi di audio e/o videoconferenza;




- gli artt. 20, comma 2, 23, comma 5, 26, commi 4 e 7, sostituendo il riferimento al previgente Codice di Autodisciplina delle Società Quotate con il riferimento al Codice di Corporate Governance pro tempore applicabile;
- gli artt. 26, comma 5, e 27, comma 1, al fine di integrare ed aggiornare rispettivamente i requisiti alternativi per lo svolgimento dell'attività di membro del Collegio Sindacale della Banca nonché i requisiti di professionalità per gli esponenti con incarichi esecutivi della Banca, il tutto in linea con quanto previsto dal Decreto Fit and Proper;
- l'art. 26, comma 6, prevedendo, mediante richiamo normativo, che il rispetto del requisito di riparto tra i generi per la composizione del Collegio Sindacale venga assicurato anche con riferimento a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance.

- 0 -

Lo schema delle modifiche proposte, con evidenza del testo attualmente vigente, è di seguito riportato.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea cui spetta altresì in via esclusiva la nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio medesimo.</p> <p>2. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di</p>	<p>TITOLO VI – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p style="text-align: center;">ART. 18</p> <p>[invariato il comma 1]</p> <p>2. Ove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di</p>



permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con il sistema del voto di lista di cui al successivo comma 9. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

4. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).

Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti.

permanenza in carica. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria con il sistema del voto di lista di cui al successivo comma **98**. Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

[invariato il comma 3]

~~4. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo applicabili, nonché quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate cui la Banca abbia aderito (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5).~~

~~Sono fatte salve eventuali disposizioni legislative e regolamentari che prevedano un numero minimo superiore di Amministratori indipendenti.~~

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza e correttezza normativamente previsti per l'espletamento dell'incarico. Nel Consiglio di Amministrazione sono presenti Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al presente articolo, nella misura minima richiesta dalle disposizioni legislative, regolamentari e di autodisciplina



In particolare non si considerano indipendenti coloro che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:


- a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Banca, gli Amministratori esecutivi, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- b) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la Banca o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipano a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo (intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche) della Banca, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

tempo per tempo applicabili.


~~In particolare~~ Non si considerano indipendenti coloro che ricadono in almeno una delle seguenti fattispecie:

[invariata la lettera a)]

- b) gli Amministratori **che siano azionisti significativi della Banca, intendendosi per tali i soggetti che,** direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllano la Banca o sono in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o **che** partecipano, **direttamente o indirettamente** a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Banca;
- c) gli Amministratori che sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, ~~esponenti di rilievo (intendendosi per tali il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori esecutivi ed i Dirigenti con responsabilità strategiche)~~ **o dipendenti** della Banca, di una ~~sua~~ **società da essa** controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Banca, ovvero di ~~una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole~~ **un azionista significativo della Banca;**



<p>d) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo come sopra definiti, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza):</p> <p>i) con la Banca, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;</p> <p>ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero, trattandosi di società o ente, con i relativi esponenti di rilievo;</p> <p>iii) con le società sottoposte a comune controllo con la Banca;</p> <p>iv) con gli Amministratori della Banca ed i soggetti di cui alla lettera a); ovvero sono, o sono stati nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei soggetti di cui ai punti i) e ii);</p> <p>e) gli Amministratori che ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto</p>	<p>d) gli Amministratori che, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo come sopra definiti, <u>amministratori esecutivi</u> ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), hanno, o hanno avuto nell'esercizio precedente <u>nei tre esercizi precedenti</u>, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale (ad esempio rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza):</p> <p>i) con la Banca, una sua controllata <u>o le società da essa controllate,</u> o con alcuno dei i relativi esponenti di rilievo <u>amministratori esecutivi o il top management;</u></p> <p>ii) con un soggetto che, anche insieme <u>ad</u> altri attraverso un patto parasociale, controlla la Banca, ovvero, trattandosi di, <u>o se il controllante è una</u> società o ente, con i relativi esponenti di rilievo <u>amministratori esecutivi o il top management;</u></p> <p>[invariati i punti iii) e iv)]</p> <p>[invariato l'ultimo alinea]</p> <p>e) gli Amministratori che ricevono, o hanno ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Banca o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento</p>
---	--



all'emolumento fisso di Amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

- f) gli Amministratori che hanno ricoperto tale carica nella Banca per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- g) gli Amministratori che rivestono la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Banca abbia un incarico di Amministratore;
- h) gli Amministratori che sono soci o Amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Banca;
- i) gli Amministratori che sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.


Il venire meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se il requisito permane in

~~fisso di Amministratore non esecutivo della Banca, ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria~~ **al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Corporate Governance o previsti dalla normativa vigente;**


- f) gli Amministratori che hanno ricoperto tale carica nella Banca per più di nove ~~anni~~ **esercizi, anche non consecutivi,** negli ultimi dodici **esercizi;**
[invariate le lettere g) e h)]

- i) gli Amministratori che sono stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti. **A tal fine sono intesi quali stretti familiari i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato e i conviventi.**
Inoltre, un Amministratore non può essere considerato indipendente nei casi indicati dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché in quelli stabiliti in modo vincolante dalla normativa tempo per tempo applicabile alla Società, ove questi definiscono condizioni più restrittive.

[invariato l'ultimo alinea]




<p>capo al numero minimo di Amministratori che secondo il presente articolo devono possedere tale requisito.</p> <p>5. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>6. Gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.</p> <p>7. Gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.</p> <p>8. Resta comunque fermo per tutti i Consiglieri quanto</p>	<p>5. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, <u>nonché dal Codice di Corporate Governance cui la Banca abbia aderito.</u></p> <p>6. Gli Amministratori non esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di dieci incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi cinque incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (per tali intendendosi società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro) non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di cinque incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A. <u>devono dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico e assicurare il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile.</u></p> <p>7. Gli Amministratori esecutivi possono assumere il numero massimo complessivo di sei incarichi di amministrazione o controllo (di cui massimi tre incarichi esecutivi) in altre società quotate in mercati regolamentati ed in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni non appartenenti al Gruppo, nel rispetto del limite massimo di tre incarichi di amministrazione o controllo in società quotate diverse dalla CARIGE S.p.A.</p> <p><u>7.8</u> [invariato il testo]</p>
---	--



previsto dall'art. 2390 del Codice Civile, nonché dalla normativa tempo per tempo vigente in ordine all'assunzione o all'esercizio di cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari.

9. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le seguenti modalità: i soci che da soli od insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% (uno per cento) delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che – ai sensi della normativa vigente – verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, possono presentare e/o recapitare una lista di candidati che potrà contenere nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto statutariamente, ordinati progressivamente per numero, depositandola, a pena di decadenza, presso la sede sociale nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto del criterio di riparto tra generi di cui al precedente comma 5, nonché contenere un numero di candidati, specificatamente indicati, aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4 pari ad almeno un quarto dei candidati presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5). La qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato e quella di indipendente possono


8.9 [invariato il testo]



cumularsi nella stessa persona. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale il curriculum di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per la carica di Consigliere, l'elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del precedente comma 4. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'esito della votazione:

- a) i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero dei Consiglieri da eleggere;
- b) i quozienti ottenuti saranno assegnati



progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto;

- c) risulteranno eletti i candidati i quali, disposti in un'unica graduatoria decrescente sulla base dei quozienti ottenuti, avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista di minoranza, ossia quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata – neppure indirettamente – con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora un soggetto che in base alla normativa vigente risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'Amministratore di minoranza. Si applicano in ogni caso le norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;
- d) in caso di parità di quoziente per l'ultimo Consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età;
- e) se al termine delle votazioni non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma 4, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 5, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto




con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi. I candidati esclusi saranno sostituiti dai candidati successivi nella graduatoria, l'elezione dei quali determini il rispetto delle disposizioni dei precedenti commi 4 e 5. Tale procedura sarà ripetuta sino al completamento del numero dei Consiglieri da eleggere, nel rispetto dei commi 4 e 5. Qualora, avendo adottato il criterio di cui sopra, non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da nominare, alla nomina dei Consiglieri mancanti provvederà l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti;


- f) sono eletti Presidente e Vice Presidente rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

10. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, saranno eletti membri del Consiglio di Amministrazione i nominativi indicati in tale lista, fino al numero di consiglieri da eleggere meno uno, che dovrà essere nominato dall'Assemblea seduta stante, a maggioranza semplice ma con esclusione dal voto degli azionisti che hanno presentato la lista unica, su proposta dei medesimi soci aventi diritto al voto ai sensi del presente comma. Qualora, essendo stata attuata la modalità di nomina di cui sopra, non fossero nominati in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza di cui al precedente comma


9.40 [invariato il testo]




<p>4, ovvero non risulti assicurato il rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui al precedente comma 5, si procederà, nella prima ipotesi, ad escludere il candidato che sarebbe stato eletto con il quoziente più basso e non risponda ai requisiti di indipendenza e, nella seconda ipotesi, ad escludere il candidato con il quoziente più basso, la cui elezione determinerebbe il mancato rispetto dell'equilibrio tra i generi; alla nomina dei Consiglieri mancanti a seguito delle suddette esclusioni provvede l'Assemblea seduta stante, con delibera adottata a maggioranza semplice dei presenti su proposta dei soci presenti.</p> <p>11. Per la sostituzione e la revoca dei Consiglieri si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili. In particolare valgono le disposizioni di legge, senza che operi il voto di lista, per l'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione, salvo che ricorra l'ipotesi di cessazione di tutti gli Amministratori. L'eventuale sostituzione di membri del Consiglio di Amministrazione deve comunque avvenire nel rispetto dei precedenti commi 4 e 5.</p> <p>12. Tuttavia, se viene a cessare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio s'intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica, ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, dal Collegio Sindacale, per procedere alla sostituzione di tutti gli Amministratori, che verranno nominati col sistema del voto di lista quale previsto dal presente articolo 18. Gli Amministratori rimasti in carica possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>10.44 [invariato il testo]</p> <p>11.42 [invariato il testo]</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19</p> <p>[invariati i commi 1 e 2]</p>




<p>presso la sede della Società od altrove in Italia dal Presidente o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno.</p> <p>2. Gli Amministratori, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio, od il Collegio Sindacale possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio stesso, indicando l'oggetto su cui deliberare.</p> <p>3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, almeno cinque giorni interi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica inviata almeno ventiquattr'ore prima della riunione.</p>	<p>3. Di ogni convocazione viene data notizia a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica spedita ai membri del Consiglio, ai Sindaci effettivi ed al Direttore Generale, ove nominato, almeno cinque giorni interi liberi prima della riunione e, nei casi di urgenza, mediante comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica inviata almeno ventiquattr'ore prima della riunione.</p> <p><u>4. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano esclusivamente per audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea - ivi compreso:</p> <p>a) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20</p> <p>[invariato il comma 1]</p>




<p>normative.</p> <p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo della banca, verificandone la corretta attuazione e promuovendo tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, anche attraverso l'esercizio delle attribuzioni previste dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;</p> <p>b) strategie d'impresa, sistema organizzativo, sistema dei controlli interni e governo dei rischi, ingresso in nuovi mercati e apertura a nuovi prodotti, sistemi interni di misurazione dei rischi, esternalizzazione di funzioni aziendali, processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo applicabile;</p> <p>c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali;</p> <p>d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, ossia di partecipazioni che</p>	<p>2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di disposizioni regolamentari applicabili, o quelle riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione da parte del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate Corporate Governance, cui la Banca abbia aderito, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <p>[invariate le lettere a) e b)]</p> <p>c) la nomina e la revoca dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, e, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, la nomina del o dei Condirettori Generali e del o dei Vice Direttori Generali, <u>fatti salvi i casi di nomina da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile;</u></p> <p>[invariate le lettere da d) e p)]</p>
---	--




<p>consentano di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice Civile o che rappresentino un investimento superiore al 10% del patrimonio di vigilanza della Banca;</p> <p>e) la nomina o la designazione di rappresentanti in seno a organi di società o enti partecipati;</p> <p>f) la determinazione dei criteri per la direzione ed il coordinamento delle società o enti del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dall'Organo di Vigilanza;</p> <p>g) la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile;</p> <p>h) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;</p> <p>i) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;</p> <p>l) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;</p> <p>m) la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale, ai sensi del successivo art. 31;</p> <p>n) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere del Collegio Sindacale;</p> <p>o) la costituzione di comitati interni al Consiglio di Amministrazione;</p> <p>p) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni.</p>	<p>q) <u>l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;</u></p> <p>r) <u>l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza,</u></p>
---	--




<p>3. Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati, in conformità alla normativa applicabile. Le procedure possono prevedere apposite deroghe, laddove consentito per le operazioni - realizzate direttamente o per il tramite di società controllate - aventi carattere di urgenza e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa applicabile, nonché specifiche modalità deliberative, ivi inclusa l'autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p> <p>4. Il Consiglio di Amministrazione riferisce, con apposita</p>	<p><u>delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;</u></p> <p>s) <u>la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;</u></p> <p>t) <u>l'approvazione di regolamenti interni per la promozione della diversità e della inclusività.</u></p> <p>[invariato il comma 3]</p> <p><u>4. Il Consiglio di Amministrazione adotta e garantisce l'attuazione di un Codice Etico o di strumenti analoghi che stabiliscano regole di condotta professionale della Banca monitorandone il rispetto.</u></p> <p><u>5.</u> 4[invariato il testo]</p>
---	---



<p>relazione e con cadenza trimestrale, al Collegio Sindacale in merito all'attività svolta ed alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, fermo restando quanto disposto dall'art. 2391 del Codice Civile in materia di interessi degli Amministratori.</p> <p>La relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione e viene presentata al Collegio Sindacale entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre solare.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano un compenso annuale e le medaglie di presenza per le sedute di Consiglio e di Comitato, oltre al rimborso delle spese connesse al loro incarico. 2. Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno. 3. La misura del compenso e delle medaglie è stabilita dall'Assemblea. 4. L'Assemblea Ordinaria - oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati - approva: <ol style="list-style-type: none"> a) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi sociali e del restante personale con la periodicità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente; b) gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari; c) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso 	<p style="text-align: center;">ART. 23</p> <p>[invariati i commi da 1 a 4]</p>



<p>in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.</p> <p>5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile, stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce altresì – in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dalla normativa regolamentare applicabile, nonché con quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria ai sensi del precedente comma 4 – i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.</p>	<p>5. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del disposto dell'art. 2389, comma 3°, del Codice Civile, stabilisce gli ulteriori compensi per il Presidente, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, ove nominato ai sensi dell'art. 27, nonché per i componenti del Comitato Esecutivo e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio stabilisce altresì – in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate Corporate Governance e dalla normativa regolamentare applicabile, nonché con quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria ai sensi del precedente comma 4 – i criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici.</p>
<p>TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE ART. 26</p> <p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina tre Sindaci effettivi; nomina altresì due Sindaci supplenti.</p> <p>2. I Sindaci effettivi e supplenti sono rieleggibili.</p> <p>3. Per la durata della carica, le attribuzioni, i doveri, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, i limiti al cumulo degli incarichi, la revoca dei componenti e, in genere, per il funzionamento del Collegio Sindacale, si osservano le norme di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati</p>	<p>TITOLO IX – COLLEGIO SINDACALE – REVISIONE LEGALE ART. 26</p> <p>[invariati i commi da 1 a 3]</p> <p>4. Al Collegio Sindacale sono attribuiti tutti i poteri necessari per svolgere i compiti ad esso assegnati</p>



dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate cui la Banca abbia aderito, e in particolare per:

- vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime;
- informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati, le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.


5. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero

dalle norme di legge e regolamentari applicabili, nonché dal Codice di ~~Autodisciplina delle Società quotate~~ **Corporate Governance** cui la Banca abbia aderito, e in particolare per:


- vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca;
- accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime;
- informare senza indugio la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermi restando gli obblighi di informativa alla Banca d'Italia, il Collegio Sindacale segnala al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati, le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

5. In conformità alla normativa vigente, almeno un Sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. I Sindaci non in possesso di tale requisito devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio delle seguenti attività:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero



<p>compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero</p> <p>b) attività professionale di avvocato o commercialista o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero</p> <p>c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca.</p> <p>6. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p>	<p>compiti direttivi (i) presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro <u>quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Banca o (ii) nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo,</u> ovvero</p> <p>b) attività professionale di avvocato e <u>dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancari, assicurativo e finanziario</u> insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente connesse all'attività bancaria, finanziaria, assicurativa, ovvero;</p> <p><u>c) attività di insegnamento universitario quale docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</u></p> <p><u>e)d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Banca, a condizione che l'ente presso cui il Sindaco svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Banca.</u></p> <p>6. Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, <u>nonché dal Codice di Corporate Governance cui la Banca</u></p>
---	---



7. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a

abbia aderito.

7. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali devono essere indicati non più di cinque candidati elencati mediante un numero progressivo, con indicazione della carica di sindaco effettivo o supplente per cui la candidatura viene presentata. Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre devono garantire la rappresentanza di entrambi i generi nell'individuazione dei primi due candidati alla carica di sindaco effettivo. Qualora dette liste indichino due candidati alla carica di sindaco supplente, essi devono appartenere a generi diversi. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie, od altra minore soglia di possesso che - ai sensi della normativa vigente - verrà indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista dovrà essere attestata con le modalità e nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, in conformità a quanto indicato nell'avviso di convocazione. Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati. Per i limiti agli incarichi eventualmente ricoperti in altre società si applicano le disposizioni di legge e regolamentari. Unitamente a



ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.

8. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista per la rispettiva carica, saranno tratti due sindaci effettivi e un sindaco supplente; saranno eletti terzo sindaco effettivo e secondo sindaco supplente i candidati elencati al primo posto per la rispettiva carica nella lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di


ciascuna lista devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o documenti richiesti dalla normativa vigente, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate **Corporate Governance** cui la Banca abbia aderito. Le liste presentate dai soci devono essere depositate, come sarà altresì indicato nell'avviso di convocazione, presso la sede della società nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti. Nel caso sia stata presentata, entro il termine di cui sopra, una sola lista, troveranno applicazione le norme di legge e regolamentari vigenti. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata. Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Banca e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, entro il termine da queste stabilito. Ogni azionista può votare una sola lista, ai sensi di legge.

[invariati i commi da 8 a 16]




voti tra quelle regolarmente presentate e votate e che non sia collegata - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti: la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al sindaco effettivo eletto dalla suddetta lista di minoranza. In caso di parità di voti tra le liste di minoranza, è eletto il candidato tratto dalla lista che sia stata presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. In caso di parità tra le altre liste, si ricorrerà al ballottaggio.

9. Qualora un soggetto che in base alle normative vigenti risulti collegato ad uno o più azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del Sindaco di minoranza.
10. Qualora, nonostante quanto previsto al precedente comma 7, venga proposta una sola lista o consegua voti una sola lista, risulteranno eletti - a condizione che tale lista riceva la maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea - tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti nell'ordine in cui sono indicati per la rispettiva carica in tale lista e sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale il candidato alla carica di sindaco effettivo indicato al primo posto della lista stessa.
11. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello da sostituire. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, il supplente subentrante assume la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla



sostituzione del sindaco cessato nel rispetto del principio dell'equilibrio tra i generi, subentrerà il supplente anche appartenente al genere più rappresentato, il quale resterà in carica sino alla prima assemblea utile.

12. Qualora occorra provvedere alla nomina di sindaci effettivi e/o supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata di sindaci nella carica, l'Assemblea provvederà come segue: qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina del sindaco o dei sindaci avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista, in modo che sia garantito il rispetto del criterio di riparto tra generi di cui al precedente comma 6. Qualora, invece, occorra sostituire il sindaco effettivo designato dalla minoranza, l'Assemblea lo sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendolo tra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, che abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'Assemblea in prima o unica convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
13. L'Assemblea Ordinaria determina la retribuzione annuale dei Sindaci per tutto il periodo di durata del loro ufficio; determina anche l'entità delle eventuali medaglie di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Ai Sindaci spetta, altresì, il rimborso delle spese connesse al loro incarico.
14. Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nello stesso giorno.



<p>15. La revisione legale è affidata ad una Società di Revisione in conformità alla normativa applicabile.</p> <p>16. In ogni caso, con riferimento al presente articolo, si applica, per quanto non previsto, la normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente, nonché il Regolamento del Collegio Sindacale parimenti tempo per tempo vigente.</p>	
<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e dovrà possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale di banche ed aver maturato una adeguata esperienza, almeno a livello di Direzione Centrale, per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel settore bancario.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 27</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina un Amministratore Delegato o un Direttore Generale; l'Amministratore Delegato, se nominato, svolge altresì le funzioni di Direttore Generale e dovrà possedere i requisiti richiesti dalla vigente normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza per ricoprire la carica di Direttore Generale <u>esponente con incarichi esecutivi</u> di banche ed aver maturato <u>essere in possesso di una adeguata</u> <u>specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso l'esercizio, per</u> almeno a livello di Direzione Centrale, per un periodo complessivamente non inferiore a tre cinque <u>cinque</u> anni nel settore bancario ed <u>anche alternativamente, di:</u></p> <p>a) <u>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;</u></p> <p>b) <u>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società.</u></p>



Si fa presente che il progetto di modifiche statutarie di cui alla presente relazione è oggetto di provvedimento di accertamento da parte della Banca Centrale Europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con gli artt. 56 e 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.


Si precisa, inoltre, che in virtù delle prospettate modifiche non è prevista la possibilità, da parte dei soci, di esercitare il diritto di recesso, conformemente a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto, in quanto le deliberazioni proposte non riguardano le materie di cui al primo comma dell'art. 2437 del Codice Civile o di cui all'art. 2437-quinquies del Codice Civile.

Premesso quanto sopra, si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

“L'Assemblea straordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 21 aprile 2022

delibera

- a) di modificare gli articoli 18, 19, 20, 23, 26 e 27 dello Statuto sociale, nel rispettivo “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria dell'Assemblea dei soci, allegata al verbale della stessa;
- b) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, pieni poteri per apportare alla suddetta deliberazione e agli articoli dello Statuto come sopra modificati tutte quelle varianti, aggiunte, e soppressioni (che non costituiscano sostanziale modifica alla deliberazione stessa) che risultassero necessarie o comunque richieste dalle autorità competenti;
- c) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ad adempiere ad ogni formalità necessaria affinché le adottate deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese.”



Genova, 9 marzo 2022

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Giuseppe Boccuzzi)